

GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL CURATORE NOVITA' A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

PROCEDURE CONCORSUALI: IL FALLIMENTO

Coordinatore: Aldo Galeri - **Delegato del Consiglio:** Cristina Mazzoldi

Componenti: Veronica Bertoglio , Andrea Cavalleri, Oliviero Di Giorgio
Francesca Ghidini, Marco Gregorini, Luca Lazzari, Valeria Mattioli,
Francesco Mazzoletti, Pietro Morandini, Stefania Olivari, Mara Palazzini,
Giovanni Paroli, Rosalia Pezzoli, Flavio Rada, Giorgio Rizzardi, Maria
Roncato, Giorgio Salvinelli, Simone Sgorbati, Stefania Taddi, Costanzo
Tita Sanvitale Simonetta.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

commercialisti.brescia.it

NOVITÀ INERENTI GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL CURATORE
A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

Le seguenti note non vogliono riassumere tutto quanto è stato disciplinato della nuova legge inerente la crisi d'impresa, ma vogliono soltanto fornire alcuni spunti pratici all'attività del curatore della liquidazione giudiziale in merito alle novità che interessano l'aspetto pratico della gestione. Tali note di sintesi devono essere lette congiuntamente al testo integrale dell'articolo di legge cui fare sempre riferimento.

Art. 126 – Accettazione del curatore (ex art. 29)

Conferma che l'accettazione della carica deve essere depositata entro due giorni dalla comunicazione della nomina. Dopo l'accettazione il Tribunale comunicherà al curatore le credenziali dell'indirizzo digitale assegnato dal Ministero. L'indirizzo digitale sostituisce la PEC ma, di fatto, è la stessa cosa.

Tale indirizzo digitale sarà comunicato dal curatore ai creditori, come fatto sino ad oggi, ai soggetti obbligati a dotarsi di PEC.

La novità è che per i creditori/titolari di beni che non hanno obbligo di PEC, ovvero che hanno sede o risiedono all'estero ovvero al fallito (se persona fisica), è il curatore che dovrà in loro vece aprire un domicilio digitale (da utilizzarsi esclusivamente per le comunicazioni inerenti la procedura) e comunicarlo agli interessati (Art.10).

L'indirizzo digitale dovrà essere aperto, sempre con onere al curatore, anche per il debitore (se persona fisica) e per il legale rappresentante della società sottoposta alla procedura.

Le spese per l'apertura di tali indirizzi digitali sono a carico della massa.

Se i creditori che ne hanno obbligo non hanno, o non hanno attivato, un domicilio digitale le comunicazioni vanno eseguite mediante deposito in Cancelleria.

Art. 127 – Qualità di pubblico ufficiale (ex art. 30)

La norma non varia.

Art. 128 – Gestione della procedura (ex art. 31)

Anche la nuova norma prevede che il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale.

La novità è che però il curatore può assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica, nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa. La nomina del difensore spetta al curatore.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

commercialisti.brescia.it

Art. 129 – Esercizio delle attribuzioni del curatore (ex art. 32)

Si conferma il vecchio art. 32 con la specifica che il curatore può essere coadiuvato da tecnici, da terzi ed anche dal debitore, o dagli amministratori.

Art. 130 - Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore (ex art. 33)

Le novità sono così elencate:

1) Relazioni.

a) entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, il curatore presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società. Il termine non è perentorio, anche se pare essere molto stringente con particolare riferimento alla ricerca di eventuali responsabilità degli organi societari. Da notare che si utilizza il termine informativa, che lascerebbe intendere che si tratti di un lavoro sintetico, tuttavia essendo destinata anche al Pubblico Ministero sarà necessaria la massima cautela.

b) Se il debitore o gli amministratori, entro tre giorni, non ottemperano agli obblighi di deposito dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali e dell'elenco dei creditori il curatore informa senza indugio il pubblico ministero.

In tal caso, o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49, comma 3, lett. f). Le banche dati indicate dall'art. 49 e il cui accesso è a titolo gratuito sono quelle dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari, degli atti sottoposti ad imposta di registro, l'elenco clienti e fornitori, documentazione presso banche ed intermediari finanziari, schede contabili di clienti e fornitori da richiedere a soggetti che hanno avuto rapporti con la debitrice.

c) Entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo il curatore presenta relazione particolareggiata in ordine al tempo ed alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

commercialisti.brescia.it

Alla relazione deve essere allegato il bilancio dell'ultimo d'esercizio formato secondo quanto previsto dall'art. 198 (vedi infra) nonché il rendiconto di cui all'art. 2487 bis c.c. (si richiama la norma relativa alla pubblicità della nomina del liquidatore di società di capitali) che il debitore deve consegnare al curatore per il periodo che intercorre tra l'ultimo bilancio approvato e la data di dichiarazione della liquidazione giudiziale. Il curatore dovrà evidenziare le eventuali modifiche apportate al bilancio e al rendiconto che gli sono stati consegnati dal debitore.

d) In caso di mancato accertamento del passivo, la relazione di cui al punto C (ossia quella da presentare entro sessanta giorni dall'esecutività dello Stato Passivo) deve essere presentata entro centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Tutte le precedenti relazioni vanno trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al Pubblico Ministero (non è specificato se l'onere sia a carico del curatore o della cancelleria).

2) Rapporti riepilogativi

Il rapporto riepilogativo (la vecchia relazione semestrale) muta quanto ai termini di deposito. Il primo rapporto riepilogativo viene presentato dapprima entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, ed i successivi ogni sei mesi. Il rapporto riepilogativo va inviato, come prima, al comitato dei creditori, ed ai creditori. La novità è che il rapporto andrà inviato anche al debitore e non andrà più inviato al Registro Imprese

Art. 131 – Deposito delle somme riscosse (ex art. 34)

Nulla cambia per i versamenti mentre per i prelievi si stabilisce che il mandato di pagamento, in copia conforme, sia trasmesso telematicamente alla banca. Le modalità di trasmissione dovranno essere disciplinate da apposito decreto.

Art. 132 – Integrazione dei poteri del curatore (ex art. 35)

La norma non varia.

Art. 133 – Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore (ex art. 36)

La norma non varia se non nella parte che esclude il reclamo contro gli atti del comitato dei Creditori.

Art. 134 – Revoca curatore (ex art. 37)

La norma non varia.

Art. 135 – Sostituzione del curatore (ex art. 37 bis)

Il debitore ed i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al Tribunale le ragioni. Viene formalmente eliminata la previsione del precedente art. 37 bis nella

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

commercialisti.brescia.it

parte in cui la sostituzione può essere chiesta solo quando è conclusa l'adunanza per l'esame dello Stato Passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso ma, di fatto, la circostanza che la sostituzione possa essere chiesta dai creditori "ammessi" presuppone comunque che si sia conclusa l'udienza di verifica dei crediti e che questi non siano stati contestati. Si precisa che l'articolo pare subordinare la possibilità di sostituzione del curatore "al fine di evitare conflitti di interesse".

Art. 136 - Responsabilità del curatore (ex art. 38)

L'art. 136 prevede che il curatore debba tenere un registro informatico dove annotare "*giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione*". Il registro informatico dovrà essere consultabile telematicamente anche dal Giudice Delegato e dai membri del Comitato dei Creditori. Ogni mese il registro dovrà essere firmato digitalmente dal curatore il quale dovrà apporre anche la marca temporale. Da ciò deriva la necessità che la contabilità sia sempre aggiornata, quantomeno mensilmente. Attenzione che la prima scadenza di tale adempimento è trenta giorni dopo la pubblicazione della sentenza. Poiché non è ancora possibile consultare telematicamente il registro informatico, ogni mese si dovrà anche inviare al Giudice Delegato ed al Comitato dei Creditori tale registro.

La previsione del comma 2, "*Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo*" nulla aggiunge a quanto già avveniva.

Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.

Art. 137 – Compenso del curatore (ex art. 39)

La norma non varia se non nella parte che prevede un compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi in corso dopo la chiusura della liquidazione.

Art.138 – Nomina del Comitato dei Creditori (ex art.40)

La norma non varia sulle modalità ed i tempi di nomina.

E' tuttavia previsto l'onere a carico del curatore di dare immediatamente comunicazione al Giudice Delegato dell'avvenuta costituzione del Comitato dei creditori.

Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni dandone comunicazione al Giudice Delegato.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

commercialisti.brescia.it

Art.139 – Sostituzione e compenso dei componenti del Comitato dei Creditori (ex art.37-bis)

I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono, in qualsiasi momento, effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato mentre prima era possibile solo dopo la conclusione dell'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima dell'esecutività dello stesso.

Art. 143 – Rapporti processuali (ex art. 43)

Il comma 3 prevede che il termine per la riassunzione del processo civile, interrotto a causa dell'apertura della liquidazione giudiziale, decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal Giudice.

Art. 189 – Rapporti lavoro subordinato (nuovo)

Fra i contratti espressamente normati dalla legge fallimentare, al fine di stabilirne la sorte in caso di sopravvenienza del fallimento, non era previsto il contratto di lavoro e la disciplina di riferimento era il solo art. 72 genericamente dedicato ai *"Rapporti pendenti"*.

Il codice della crisi riserva invece uno specifico articolo alla disciplina dei *"Rapporti di lavoro subordinato"*.

Senza addentrarsi nello specifico si sottolinea che l'apertura della liquidazione giudiziale del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento ed il rapporto di lavoro rimane sospeso fino a quando il curatore, debitamente autorizzato, comunica di proseguire o di recedere (recesso che ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale mentre il subentro decorre dalla data di comunicazione).

Senza addentrarsi nelle molte disposizioni dell'articolo, cui si rimanda, si precisa che entro 30 giorni dalla nomina il curatore deve trasmettere all'Ispettorato del Lavoro l'elenco dei dipendenti in forza, termine che può essere prorogato dal Giudice Delegato di ulteriori 30 giorni quando l'impresa occupa più di 50 dipendenti.

Si segnala che in caso di recesso, licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le disposizioni del presente articolo, al dipendente assunto a tempo indeterminato spetta l'indennità di mancato preavviso che è considerata, come il TFR, come credito anteriore all'ammissione alla procedura.

Art.195 – Inventario (ex art. 87)

E' previsto che al verbale di inventario sia allegata anche documentazione fotografica dei beni oggetto di inventario. L'inventario deve seguire le norme del codice di procedura civile.

Art. 198 – Elenco dei creditori (ex art. 89)

Primo comma nulla da segnalare: l'elenco dei creditori, con rispettivi crediti e diritti di prelazione, e l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, deve essere redatto dal Curatore e depositato in Cancelleria.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

commercialisti.brescia.it

La novità è apportata dal comma due dell'articolo il quale prevede che *“Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore ed ai bilanci ed agli elenchi presentati a norma dell'art. 39¹. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 2490 cod. civ.”* (gli obblighi dell'art. 2490 cod. civ. sono quelli relativi ai bilanci d'esercizio della fase di liquidazione). Non è chiaro cosa si intenda per *“presentare”* il bilancio: se lo debba redigere e depositare al registro imprese, oppure se lo debba depositare in Cancelleria, oppure lo si debba solamente trasmettere ai creditori.

Art.213 – Programma di liquidazione (ex art.104-ter)

La norma apporta tre principali novità:

- 1) semplificazione della struttura formale del programma, del quale si indicano i contenuti *“in linea di massima”*, senza però prevederne una puntuale elencazione, come inizialmente previsto dall'articolo 104-ter l.f.;
- 2) semplificazione dei controlli del programma e della fase di approvazione degli atti che sono in esso descritti;
- 3) dilatazione dei tempi di esecuzione del programma, che passano da 2 a 5 anni.

Il comma 7 della nuova norma prevede che il curatore debba prima trasmettere il Programma al Giudice Delegato (che può quindi intervenire sul programma stesso) il quale ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione.

Non cambiano i tempi previsti per la presentazione del programma di liquidazione, cioè 60 gg. dall'inventario e viene ridotto a 150 giorni (in luogo di 180) il termine massimo.

1 Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il Tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.

2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

3. Quando la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita, unitamente alla domanda, unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).

E' ancora previsto che il curatore possa non apprendere all'attivo alcuni beni o rinunciare alla liquidazione degli stessi se tale attività si manifesta non conveniente (vedasi comma 2 per il dettaglio). E' prevista come ipotesi di non convenienza alla liquidazione aver effettuato sei esperimenti di vendita andati deserti, salvo che il Giudice non autorizzi il curatore, in presenza di validi motivi, a continuare l'attività di liquidazione.

I commi 3 e 4 prevedono la suddivisione del programma di liquidazione in varie sezioni nelle quali vanno evidenziate distintamente le modalità di liquidazione dei beni immobili, dei beni mobili, e della riscossione dei crediti, indicando anche i tempi di realizzo ed i relativi costi, nonché le azioni giudiziali ed il subentro nelle liti pendenti con indicazione, anche per queste fattispecie, dei costi del primo grado di giudizio. Devono essere indicati gli esiti delle operazioni di liquidazione già effettuate.

Il programma deve evidenziare sia la data entro cui avrà inizio la fase di liquidazione sia quello della sua ultimazione. In merito a ciò è specificato che entro otto mesi dell'apertura della liquidazione giudiziale deve essere effettuato il primo esperimento di vendita dei beni nonché iniziato il recupero dei crediti (salvo che il Giudice non disponga diversamente) – non è specificato se si tratti di un termine per il primo esperimento di vendita per tutti i beni o solo per almeno alcuni di essi; qualora vi siano particolari necessità per attendere l'inizio della liquidazione di taluni beni sarà necessario quindi ottenere autorizzazione in tal senso dal Giudice.

Infine il termine della liquidazione deve essere inferiore a cinque anni dall'apertura della procedura, salvo differimento fino a sette anni in caso di eccezionale complessità, previa autorizzazione del Giudice.

E' stata mantenuta la disposizione dell'ultimo comma del vecchio art. 104 ter, secondo la quale il mancato rispetto dei termini di liquidazione dell'attivo senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.

Infine nel calcolo dei termini per esperire la c.d. "legge Pinto" non si tiene conto del tempo necessario per il compimento della liquidazione se il curatore ha rispettato i termini di otto mesi dall'inizio della liquidazione per la messa in vendita dei beni ed il recupero dei crediti.

Art. 216 – Modalità della liquidazione (ex art. 107)

Le novità sostanziali, in estrema sintesi, sono:

- a) La relazione di stima del valore dei beni deve essere depositata con modalità telematica e redatta secondo modelli informatici pubblicati sul portale delle vendite pubbliche;
- b) Per i beni immobili devono essere effettuate almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento;
- c) Il Giudice Delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore il quale provvede all'attuazione dell'ordine di Giudice avvalendosi anche della forza pubblica (vedasi in dettaglio comma 2);

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

commercialisti.brescia.it

- d) Le vendite dei beni mobili ed immobili possono essere effettuate dal Giudice Delegato secondo le modalità del c.p.c.;
- e) Le vendite devono essere effettuate con modalità telematiche per il tramite del portale delle vendite pubbliche, portale ove deve essere effettuata anche la specifica pubblicità della vendita e tramite il quale gli interessati devono chiedere informazioni per visionare i beni in vendita (vedasi in dettaglio commi 5 e 6);
- f) Le offerte di acquisto dei beni sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo indicato nell'avviso di vendita e devono essere presentate tramite il portale delle vendite pubbliche;
- g) Il pagamento del prezzo, se previsto, può essere effettuato anche ratealmente.

Art.233 – Casi di chiusura (ex art.118)

Nei casi di chiusura della procedura a seguito della mancanza di proposizione di domande di ammissione al passivo o a seguito della ripartizione finale dell'attivo mediante il raggiungimento dell'intero ammontare ammesso dei crediti e pagamento di tutti i debiti e delle prededuzioni (p.ti a) e b), se il debitore è una società di capitali, il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione o per la trattazione di argomenti sollecitati da almeno il venti per cento del capitale sociale. Negli altri casi di chiusura il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

commercialisti.brescia.it